

Allegato "B" alla delibera n. 240/2022 del 6 dicembre 2022

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**TRA**  
**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**  
**E**  
**UNIVERSITÀ/ENTE/ISTITUTO DI RICERCA \_\_\_\_\_**

La presente convenzione regola i rapporti tra:

L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito anche "Autorità"), C.F.97772010019, con sede in Via Nizza 230, 10126 Torino, in persona del Presidente, Dott. Nicola Zaccheo

e

l'Università/Ente/Istituto di ricerca \_\_\_\_\_, di seguito denominata/o \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentata dal Rettore/Presidente/Direttore scientifico, Prof. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ivi domiciliato per la carica

**PREMESSO CHE**

- l'Autorità e l'Università/Ente/Istituto di ricerca \_\_\_\_\_, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono sottoscrivere una convenzione volta ad assicurare attività di collaborazione nelle aree economiche, giuridiche o tecnico-scientifiche nei settori di competenza dell'Autorità;
- la collaborazione si sviluppa attraverso attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni e in particolare, per quanto attiene l'Autorità, l'articolo 16 del Regolamento recante il "*Trattamento giuridico ed economico del personale*", approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e s.m.i.;
- l'Università/Ente/Istituto di ricerca \_\_\_\_\_ si occupa anche di attività afferenti alle competenze istituzionali dell'Autorità, il cui svolgimento ha consentito di acquisire competenze e conoscenze nel campo degli studi teorici relativi ad aspetti economici, giuridici e tecnici del settore dei trasporti e della gestione di infrastrutture trasportistiche;
- l'Università/Ente/Istituto di ricerca \_\_\_\_\_ svolge, inoltre, attività di formazione e ricerca nelle aree sopra indicate ed è pertanto interessata/o ad avviare collaborazioni con altre istituzioni pubbliche e private competenti nel settore dei trasporti per approfondire e ampliare le proprie conoscenze;
- l'Autorità, al fine di adottare una regolazione finalizzata a consentire un'apertura concorrenziale dei mercati, svolge, tra l'altro, attività di analisi e di studio con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alle conseguenti evoluzioni nei singoli segmenti del trasporto;

- l'Autorità intende attivare tirocini rivolti a giovani laureandi e laureati nonché a dottorandi e studenti di corsi formativi *post lauream* finalizzati alla formazione di competenze specifiche nei diversi modi del trasporto, nel rispetto della normativa in tema di tirocini curriculari;
- l'Autorità, altresì, ritiene opportuno promuovere iniziative formative mediante l'organizzazione e lo svolgimento di moduli all'interno di corsi universitari e corsi formativi *post lauream* nelle materie rientranti nelle competenze funzionali dell'Autorità, che contemplino, altresì, l'eventuale partecipazione di propri rappresentanti in qualità di relatori e/o uditori, ovvero l'accoglimento di studenti presso di sé, ai quali consentire l'utilizzo delle proprie strutture e banche dati;
- l'Autorità ha altresì interesse a promuovere convegni, tavole rotonde e seminari, allo scopo di concorrere alla diffusione di una cultura avanzata nel settore della regolazione dei trasporti;

**TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Premesse**

1. Le premesse che precedono formano parte integrante della presente convenzione.

**Articolo 2**

**Scopo della convenzione**

1. La presente convenzione ha lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Università/Ente/Istituto di ricerca \_\_\_\_\_ e presso l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione tecnico-scientifica e di iniziative di carattere formativo di interesse comune, come di seguito meglio specificate.
2. La presente convenzione osserva le disposizioni e i criteri stabiliti nella delibera n. \_\_\_\_\_/2022 e nelle linee guida a essa allegate *sub A*.

**TITOLO I**

**TIROCINI**

**Articolo 3**

**Disposizioni generali**

1. L'Autorità e il soggetto promotore di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono concordare l'attivazione di tirocini di durata non superiore a dodici mesi, destinati a favorire la formazione e l'esperienza pratica di giovani laureandi, laureati, studenti di corsi formativi *post lauream*.
2. Lo svolgimento dei tirocini avviene previo esperimento di apposita procedura di selezione pubblica da parte dei singoli soggetti promotori convenzionati e successiva valutazione dell'Autorità.
3. Il tirocinio non comporta oneri economici per l'Autorità.

## **Articolo 4**

### **Progetto formativo e di orientamento**

1. Il rapporto di tirocinio si perfeziona sulla base di un progetto formativo e di orientamento approvato dalle Parti della convenzione.

## **Articolo 5**

### **Criteri di selezione dei tirocinanti**

1. La selezione, a domanda dello studente, verrà effettuata sulla base dell'esame dei seguenti titoli, da possedersi a pena di esclusione:
  - a) età non superiore ad anni 30 (compiuti) e, alternativamente:
  - b) per i laureandi, essere studenti di corsi di laurea magistrale e aver ricevuto l'assegnazione di una tesi di laurea nelle discipline attinenti alle materie di interesse dell'Autorità;
  - c) per gli studenti di corsi formativi *post lauream* nelle discipline attinenti alle materie di interesse dell'Autorità, aver conseguito la laurea magistrale con votazione non inferiore a 105/110.
2. A seguito della preventiva valutazione dei titoli posseduti dal candidato, il soggetto promotore potrà convocarlo per un colloquio orale che verterà sull'analisi dei principali profili affrontati nella pregressa attività di studio e ricerca.
3. Il soggetto promotore rende pubblici gli esiti della preselezione e li comunica all'Autorità.
4. L'Autorità valuta, mediante appositi colloqui dei candidati che abbiano superato la preselezione del soggetto promotore, l'ammissione al tirocinio sulla base dei seguenti criteri: voto di laurea; argomento della tesi, con preferenza delle tesi che appaiono maggiormente funzionali allo specifico oggetto dell'attività formativa; attinenza con le materie di interesse dell'Autorità di eventuali ulteriori esperienze maturate.

## **Articolo 6**

### **Rapporto di tirocinio**

1. Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.
2. L'Autorità non avrà alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
3. Durante il periodo formativo, il tirocinante svolgerà le attività individuate dal progetto formativo e di orientamento secondo le modalità ivi stabilite.

## **Articolo 7**

### **Obblighi del soggetto promotore**

1. Il soggetto promotore ha l'obbligo di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi, dandone comunicazione all'Autorità.
2. In caso di incidente sul lavoro presso gli Uffici dell'Autorità o durante l'orario di svolgimento del tirocinio, quest'ultima si impegna a segnalarlo tempestivamente al soggetto promotore e a far pervenire allo stesso la documentazione necessaria per la gestione amministrativa dell'infortunio, che resta in capo al promotore.
3. Il promotore, allo scopo di rendere efficace l'esperienza del tirocinante, deve individuare un *tutor*

quale responsabile didattico-organizzativo dell'attività.

4. Il *tutor* didattico deve coordinarsi con il responsabile dell'Ufficio Risorse umane e affari generali (Ufficio RUA) dell'Autorità per la determinazione del progetto formativo; verificare l'andamento del tirocinio, eventualmente riorganizzando il percorso formativo; comunicare al promotore ogni eventuale sospensione o interruzione del progetto formativo.
5. A conclusione del tirocinio, il soggetto promotore rilascia numero \_\_\_ di crediti formativi.

## **Articolo 8**

### **Obblighi dell'Autorità**

1. L'Autorità nomina *tutor* ART il Dirigente responsabile dell'Ufficio al quale il tirocinante è assegnato o il funzionario da quest'ultimo delegato, che opera in stretto raccordo con il *tutor* del promotore.
2. Il *tutor* ART segue le attività di formazione e favorisce l'inserimento del tirocinante nell'ambiente di lavoro, allo scopo di assicurare la conoscenza da parte di quest'ultimo della struttura amministrativa, delle competenze funzionali e dei poteri dell'amministrazione.
3. Il tirocinante si rivolge per ogni necessità formativa al *tutor* dell'Autorità, al quale risponde, senza vincoli gerarchici, per la parte organizzativa e formativa del tirocinio.
4. Al termine del periodo di tirocinio, il *tutor* ART redige, anche sulla scorta della relazione del tirocinante di cui all'articolo 9, comma 3, la relazione sulla qualità della prestazione del tirocinante e l'Autorità rilascia l'attestato di avvenuto svolgimento del tirocinio.
5. L'attività di formazione è a titolo gratuito ma può essere previsto un rimborso spese la cui misura è determinata dall'Autorità.

## **Articolo 9**

### **Obblighi del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari stabiliti per l'espletamento delle stesse, nonché ad assicurare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene alla conoscenza di dati e informazioni sui procedimenti amministrativi eventualmente acquisita in occasione del tirocinio.
2. Il tirocinante ha l'obbligo di rispettare il codice etico, i regolamenti dell'Autorità, in quanto compatibili, e le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. All'avvio dell'attività formativa, il tirocinante è tenuto a sottoscrivere apposita documentazione, predisposta dall'Autorità, sugli obblighi su di lui gravanti.
3. Il tirocinante è tenuto a presentare relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento e a elaborare, a conclusione del periodo formativo, una relazione sull'attività svolta da consegnare sia al promotore che all'Autorità.

## **TITOLO II**

### **CORSI UNIVERSITARI E CORSI FORMATIVI POST LAUREAM**

## **Articolo 10**

### **Modalità di svolgimento**

1. L'Autorità e l'Università/Ente/Istituto di ricerca \_\_\_\_\_ concordano la promozione di iniziative formative mediante l'organizzazione e lo svolgimento di moduli all'interno di corsi universitari e corsi

formativi *post lauream* nelle materie afferenti alle competenze istituzionali dell’Autorità, nel rispetto dei criteri della pertinenza e della rilevanza dei temi oggetto dei corsi.

2. Tali iniziative possono ricevere il patrocinio gratuito da parte dell’Autorità, nonché prevedere la partecipazione di dirigenti e funzionari dell’Autorità in qualità di relatori e/o uditori, l’eventuale accoglimento di studenti presso gli Uffici dell’Autorità e la consultazione delle banche dati in possesso di quest’ultima da parte degli stessi.
3. Le iniziative formative non comportano oneri economici per l’Autorità.

### **Articolo 11**

#### **Criteri di selezione**

1. Le iniziative formative oggetto della presente convenzione sono individuate in ragione della corrispondenza delle attività del corso di studio, universitario e *post lauream*, ai seguenti criteri:
  - a) l’attinenza del corso alle tematiche di interesse istituzionale dell’Autorità;
  - b) il bilanciamento geografico, per quanto possibile, dei corsi di studi nelle varie macro-regioni italiane: nord, centro, sud e isole;
  - c) la complementarità dei moduli formativi che i corsi si propongono di svolgere con le attività istituzionali dell’Autorità.

## **TITOLO III**

### **ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA**

#### **Articolo 12**

#### **Modalità di svolgimento**

1. L’Autorità e l’Università/Ente/Istituto di ricerca \_\_\_\_\_ svolgono congiuntamente attività di studio e ricerca su temi proposti dall’Autorità o dall’Università/Ente/Istituto di ricerca \_\_\_\_\_, mediante l’organizzazione di gruppi di lavoro interdisciplinari.
2. Le attività di studio e ricerca sono volte a promuovere il dibattito tra rappresentanti del mondo accademico, delle imprese e di consumatori e utenti nelle materie afferenti alle competenze istituzionali dell’Autorità.
3. Le attività di studio e ricerca non comportano oneri economici per l’Autorità.

**TITOLO IV**  
**CONVEGNI E SEMINARI**

**Articolo 13**  
**Modalità di svolgimento**

1. L'Autorità e l'Università/Ente/Istituto di ricerca \_\_\_\_\_ possono organizzare, anche in *streaming*, convegni, tavole rotonde e seminari congiunti con il mondo accademico e della ricerca, nei settori di reciproco interesse, coinvolgendo esperti delle discipline afferenti alle competenze istituzionali dell'Autorità.
2. Tali iniziative non comportano oneri per l'Autorità e possono ottenere il patrocinio gratuito di quest'ultima.
3. Gli atti dei convegni e dei seminari sono pubblicati sui siti *web* istituzionali dell'Autorità e dell'Università/Ente/Istituto di ricerca \_\_\_\_\_.

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 14**  
**Programmazione e verifica dell'attuazione**

1. Al fine di programmare e di verificare l'attuazione delle convenzioni, sono individuati, con compiti di impulso, coordinamento e rilevamento di eventuali criticità, due referenti per l'Autorità e due referenti per l'Università/Ente/Istituto di ricerca \_\_\_\_\_.
2. I referenti si occupano, tra l'altro, della: predisposizione di un programma annuale delle attività concordate; verifica dell'attuazione della convenzione e dei risultati conseguiti.
3. Delle riunioni dei referenti è redatto processo verbale.

**Articolo 15**  
**Entrata in vigore della convenzione**

1. La presente convenzione entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

**Articolo 16**  
**Durata, proroga, recesso e modifica della convenzione**

1. La presente convenzione, sottoscritta con firma digitale, ha durata triennale e può essere prorogata fino a un massimo di tre anni.
2. Ciascuna delle Parti può in qualsiasi momento recedere dalla convenzione, dandone comunicazione scritta alla controparte con un preavviso di almeno \_\_\_\_\_, salvo il caso dei tirocini curriculare rispetto ai quali la convenzione non può essere sciolta se non al termine convenuto per l'attività formativa.

**Articolo 17**  
**Trattamento dei dati personali**

- Il trattamento dei dati personali gestiti in esecuzione della presente convenzione è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, XX XX 2022

Il Presidente dell'Autorità di regolazione dei  
Trasporti

*Nicola Zaccaro*